

LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1976, N. 8¹

**Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali
in materia di personale²**

Art. 1

Con effetto dal 31 dicembre 1975 sono soppresse le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21.

Al personale regionale delle qualifiche predette è conferita, con la stessa decorrenza, secondo l'ordine di ruolo, occorrendo anche in soprannumero ed applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 62 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente.

Con la stessa data cessa di avere applicazione il disposto di cui al n. 3 del secondo comma dell'articolo 60 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 74. In corrispondenza degli eventuali posti in soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva del rispettivo ruolo.

I posti disponibili, per effetto della presente norma, nelle qualifiche di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, sono conferibili nella prima applicazione della presente legge, ora per allora e con effetto dal 1° gennaio 1976, al personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1975.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 14 settembre 1976, n. 39.

Art.2

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha rivestito o riveste la qualifica di primo dirigente o che a tale qualifica perverrà in applicazione del precedente articolo 1, sono attribuiti, purché secondo l'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21 abbia avuto titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 52 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, quattro aumenti periodici, in aggiunta a quelli spettanti, al compimento di quattro anni dalla decorrenza della promozione alla qualifica di direttore di divisione od equiparata.

Gli aumenti periodici spettanti ai sensi del precedente comma non sono riassorbibili tranne nel caso di promozione a dirigente superiore e non potranno comunque essere attribuiti con effetto anteriore al 1° luglio 1972.

Art. 3

*(omissis)*³

Art. 4

*(omissis)*⁴

Art. 5

³ Sostituisce il primo comma dell'art. 15 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20 e ss.mm.

⁴ Sostituisce il sesto comma dell'art. 4 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Ai concorsi per la nomina alle qualifiche di cui agli articoli 16 e 21 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi anche gli impiegati delle varie carriere di concetto ed esecutive, a prescindere dal ruolo di provenienza, qualora siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni previste per l'accesso alla carriera cui aspirano, fermi restando gli altri requisiti richiesti dagli articoli predetti.

Art. 6

La quota fissa prevista dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, è ragguagliata a:

- lire 60 per autovetture fino a 800 cc.;
- lire 80 per autovetture di cilindrata superiore;
- lire 25 per motocicli o motoscooter.

I limiti fissati dal terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale citata nel precedente comma, sono elevati dal 10 al 20 per cento e dal 5 al 10 per cento.

L'indennità di cui all'articolo 9 della legge regionale citata nel primo comma, modificata con il presente articolo, è estesa ai componenti e segretari di Commissioni, Consigli e Comitati di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, ed ai membri della Commissioni giudicatrici di concorsi estranei all'Amministrazione regionale.

Art. 7

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 e l'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Art. 8

Il compenso del lavoro straordinario è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1976, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sulla base degli stipendi tabellari e dell'indennità di funzione in godimento.

Art. 9

*(omissis)*⁵

*(omissis)*⁶

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1974.

Art. 10

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e non valutato ai sensi dell'articolo 24 della legge medesima è riconosciuto, sia ai fini dell'attribuzione della seconda classe di stipendio della qualifica rivestita, sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore.

L'anzianità eventualmente eccedente quella occorrente per l'attribuzione della seconda classe di stipendio è riconosciuta ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

Gli effetti economici dell'applicazione delle norme del presente articolo decorrono dal 1° luglio 1975.

⁵ Sopprime il numero 2) del primo comma dell'art. 13 della l.r. 23 dicembre 1974, n. 13.

⁶ Modifica il numero 1) del primo comma dell'art. 13 della l.r. 23 dicembre 1974, n. 13.

Art. 11

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali prevista dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, è disposta per tempo determinato.

Art. 12

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'aumento della indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, derivante dalla maggiorazione dello stipendio del personale statale, riduce provvisoriamente, per l'importo corrispondente, l'indennità integrativa speciale che viene assorbita per l'importo massimo di lire 655.200 annue.

Le disposizioni di cui al comma precedente cesseranno di avere effetto dalla data del 1° gennaio 1976 qualora entro il 30 giugno 1977, con apposita legge regionale, la materia non venga disciplinata in via definitiva.

Art. 13

I posti lasciati liberi dal personale regionale trasferito alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù dell' articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono resi indisponibili in attesa della ristrutturazione dei ruoli regionali.

La ristrutturazione dei ruoli avrà effetto dalla data del trasferimento del personale regionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14⁷

Per il personale femminile coniugato o con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, concernenti l'esodo volontario del personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge o della prole.

Art. 15

*(omissis)*⁸

Art. 16⁹

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 34 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5 che ha aggiunto il comma 3-*bis* all'art. 50 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15. Il comma 3-*bis* dell'art. 50 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 ha sostituito l'art. 14 della presente legge.

⁸ Aggiunge un nuovo articolo dopo l'art. 8 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁹ L'articolo 17 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20 è stato abrogato dall'art. 4 comma 1, della l.r. 28 aprile 1995, n. 3. Si veda l'art. 15 della l.r. 4 settembre 1974, n. 10.

essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, valgono le norme del regolamento stesso.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestatato in base al rapporto temporaneo d'impiego previsto dall' articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di studio prescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è stato assunto.

Art. 17

Al concorso per i posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale tecnico ufficiali del Servizio Antincendi del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, da bandire in base all'articolo 16, può essere ammesso

il personale appartenente alla carriera dei capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo suddetto in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera di concetto sopra indicata.

Il servizio prestato nella carriera inferiore dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'ammissione al concorso di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 18

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'attuazione delle presenti norme, previsto in lire 85 milioni per l'esercizio 1975 ed in lire 85 milioni per l'esercizio 1976, si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni medesimi.

